



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO

AZIENDA ACQUA POTABILE

Edizione ottobre 2000

REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE BRISSAGO

INDICE

1. Disposizioni generali

Art. 1	Scopo e campo di applicazione	pag.	1
Art. 2	Fornitura di acqua	pag.	1
Art. 3	Organizzazione dell'Azienda	pag.	1
Art. 4	Organi dell'Azienda e competenze	pag.	1
Art. 5	Direttore e compiti della direzione	pag.	2

2. Impianti di distribuzione

Art. 6	Piano generale dell'acquedotto	pag.	3
Art. 7	Perimetro di distribuzione	pag.	3
Art. 8	Rete di distribuzione	pag.	3
Art. 9	Condotte principali	pag.	3
Art. 10	Condotte di distribuzione	pag.	3
Art. 11	Costruzione delle condotte	pag.	3
Art. 12	Idranti	pag.	4
Art. 13	Azionamento di idranti e saracinesche	pag.	4
Art. 14	Utilizzazione della proprietà privata	pag.	4

3. Allacciamenti

Art. 15	Definizione	pag.	4
Art. 16	Domanda di allacciamento	pag.	4
Art. 17	Tracciato e caratteristiche	pag.	4
Art. 18	Esecuzione	pag.	4
Art. 19	Condizioni tecniche	pag.	5
Art. 20	Servitù	pag.	5
Art. 21	Proprietà dell'allacciamento	pag.	5
Art. 22	Manutenzione	pag.	5
Art. 23	Allacciamenti e forniture temporanee	pag.	5
Art. 24	Messa fuori esercizio	pag.	5

4. Installazioni Interne

Art. 25	Definizione	pag.	5
Art. 26	Esecuzione	pag.	6
Art. 27	Collaudo	pag.	6
Art. 28	Controlli	pag.	6
Art. 29	Prescrizioni tecniche	pag.	6
Art. 30	Manutenzione e trasformazioni	pag.	6
Art. 31	Responsabilità dell'Utente e del proprietario	pag.	6
Art. 32	Dovere d'informazione	pag.	6
Art. 33	Impianti di trattamento dell'Acqua	pag.	7
Art. 34	Pericoli di gelo	pag.	7

5. Fornitura dell'acqua

Art. 35	Modalità di fornitura	pag.	7
Art. 36	Limitazioni della fornitura	pag.	7
Art. 37	Uso dell'acqua	pag.	7
Art. 38	Divieto di cessione d'acqua	pag.	7
Art. 39	Prelievo abusivo	pag.	8
Art. 40	Fornitura d'acqua per scopi speciali	pag.	8
Art. 41	Prelievi di punta anormali	pag.	8
Art. 42	Fornitura d'acqua a Enti pubblici	pag.	8

6. Abbonamenti

Art. 43	Stipulazione di un abbonamento	pag.	8
Art. 44	Durata dell'abbonamento	pag.	8
Art. 45	Disdetta dell'abbonamento	pag.	8
Art. 46	Cambiamento di proprietà	pag.	8
Art. 47	Notifica di modifica agli impianti	pag.	9
Art. 48	Condizioni particolari	pag.	9

7. Apparecchi di misura

Art. 49	Sistema di misura	pag.	9
Art. 50	Responsabilità dell'abbonato	pag.	9
Art. 51	Ubicazione e posa	pag.	9
Art. 52	Prescrizioni tecniche	pag.	9
Art. 53	Verifica dei contatori	pag.	9
Art. 54	Difetti nel funzionamento	pag.	9
Art. 55	Sotto-contatori	pag.	10

8. Finanziamento

Art. 56	Autonomia finanziaria	pag.	10
Art. 57	Tasse	pag.	10
Art. 58	Tassa d'allacciamento	pag.	10
Art. 59	Tassa d'utilizzazione	pag.	10
Art. 60	Condotte principali e di distribuzioni	pag.	10
Art. 61	Costi di allacciamenti	pag.	11
Art. 62	Determinazione dei costi	pag.	11
Art. 63	Prestazioni speciali	pag.	11

9. Fatturazione, incasso e cauzioni

Art. 64	Fatturazione	pag.	11
Art. 65	Emissione fatture ed incassi	pag.	11
Art. 66	Procedure d'incasso	pag.	11
Art. 67	Cauzioni	pag.	12

10. Infrazioni, sanzioni, contestazioni e procedura

Art. 68	Contravvenzioni	pag.	12
Art. 69	Contestazione e procedure	pag.	12

11. Disposizioni transitorie e finali

Art. 70	Convenzioni vigenti	pag.	12
Art. 71	Concessioni per installatori	pag.	12
Art. 72	Tariffe e tasse	pag.	12
Art. 73	Abrogazioni	pag.	13
Art. 74	Entrata in vigore	pag.	13

TARIFFARIO AZIENDA ACQUA POTABILE BRISSAGO

INDICE

1. Tassa di allacciamento

Art. 1	Concetto e scopo	pag.	14
Art. 2	Tassa per nuove costruzioni	pag.	14
Art. 3	Ampliamento e riattazioni di costruzioni esistenti	pag.	14
Art. 4	Orti, giardini, campi e impianti d'irrigazione	pag.	14
Art. 5	Casi speciali	pag.	14
Art. 6	Costruzioni pubbliche	pag.	15
Art. 7	Modalità di pagamento	pag.	15

2. Tassa d'utilizzazione

Art. 8	Tassa base, concetto e scopo	pag.	15
Art. 9	Tassa base, ammontare	pag.	15
Art. 10	Supplementi alla tassa base	pag.	15
Art. 11	Piscine	pag.	16
Art. 12	Noleggio contatori.....	pag.	16
Art. 13	Tassa d'uso, concetto e scopo.....	pag.	17
Art. 14	Tassa d'uso, ammontare.....	pag.	17
Art. 15	Modalità di pagamento	pag.	17
Art. 16	Concessioni per installatori.....	pag.	17

Azienda Acqua Potabile Brissago

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento regola la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento degli impianti dell'Acquedotto, come pure i rapporti tra l'Azienda e gli utenti. L'Utente ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia del presente Regolamento.

Art. 2 Fornitura di acqua

Il Comune di Brissago, tramite la sua Azienda Acqua Potabile (AAP) costituisce, gestisce e mantiene l'impianto dell'acquedotto tenuto conto delle prescrizioni cantonali e federali.

Art. 3 Organizzazione dell'Azienda

L'Azienda è un ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della Legge Cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e del presente Regolamento.

L'Azienda distribuisce acqua per uso pubblico, domestico, artigianale ed industriale nel territorio comunale, di qualità ineccepibile secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente Regolamento ed alle vigenti condizioni tariffarie.

L'Azienda assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

Art. 4 Organi dell'Azienda e competenze

L'Azienda viene gestita dai seguenti organi:

- il Consiglio Comunale
- il Municipio
- la Commissione Amministrativa
- la Commissione di revisione

Le competenze degli organi sono:

a. Consiglio comunale

- approva il Regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche.
- esamina ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, sentito il rapporto della commissione di revisione.
- decide su quanto non concerne le ordinarie opere di manutenzione.
- autorizza il Municipio a stare in lite.

b. Municipio

- risponde di tutta l'amministrazione dell'Azienda di fronte ai terzi in giudizio.
- presenta al Consiglio Comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo.
- propone al Consiglio Comunale la costruzione di nuove opere.
- allestisce i regolamenti.
- ratifica le tariffe.
- nomina il personale necessario su preavviso della Commissione amministratrice ed in base al Regolamento organico dei dipendenti comunali.
- delibera gli appalti per costruzioni e forniture su proposta della Commissione amministratrice. Le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto possono essere deliberate, da parte della Commissione amministratrice, senza ricorrere alla formalità d'appalto.
- ratifica i contratti di abbonamento.
- nomina ogni 4 anni la Commissione amministratrice, composta da 7 membri. È membro di diritto e funzionerà da presidente il capo dicastero Azienda acqua potabile.

c. Commissione Amministratrice

- allestisce, con il capodicastero preposto, i bilanci preventivi e consuntivi e li trasmette al Municipio;
- propone e preavvisa al Municipio le tariffe, i regolamenti e la nomina del personale;
- preavvisa le costruzioni e il finanziamento di nuove opere di ampliamento o di potenziamento degli impianti;
- controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario dell'azienda;
- cura la distribuzione razionale dell'acqua potabile, sorveglia gli abbonati e denuncia al Municipio abusi o contravvenzioni al regolamento dell'azienda;
- controlla e collauda i nuovi attacchi;
- esamina e decide preliminarmente le eventuali controversie con gli abbonati e, in mancanza di accordo, sottopone i singoli casi al Municipio;
- vigila sulla corretta esecuzione delle risoluzioni Municipali relative all'AAP.

d. Commissione di revisione

- esamina e preavvisa i conti all'attenzione del Consiglio Comunale.

Art. 5 Direttore e compiti della direzione

Il direttore dell'Azienda acqua potabile è rappresentato dal capo dell'Ufficio tecnico comunale. I compiti del direttore sono:

- è il responsabile nei confronti degli organi superiori della gestione tecnica dell'Azienda.
- coadiuva il Municipio ed i responsabili dell'Azienda nel vegliare che il presente Regolamento sia strettamente osservato.
- segnala al Municipio e all'Azienda le migliorie da introdurre nel pubblico servizio e gli eventuali lavori necessari per la buona manutenzione degli impianti.
- ordina, previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale degli impianti almeno 2 volte all'anno.
- ordina lo spurgo periodico degli idranti e ne controlla l'efficienza. Conserva le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e per le ispezioni da parte degli organi di vigilanza, verifica la cura degli attrezzi del materiale.
- tiene nota su apposito registro di tutte le operazioni eseguite e delle dovute osservazioni. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza (LCI) segnalando ogni eventuale anomalia riscontrata.
- partecipa alle ispezioni effettuate dall'ispettorato acquedotti del Laboratorio cantonale d'igiene.

2. Impianti di distribuzione

Art. 6 Piano generale dall'acquedotto

Gli impianti dell'acquedotto sono eseguiti in base al piano generale dell'acquedotto allestito secondo le direttive cantonali.

Art. 7 Perimetro di distribuzione

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile del PR comunale.

Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa si sforzerà tuttavia, secondo le proprie possibilità e fin dove è consentito dalla pressione della rete, ad assicurare l'approvvigionamento dei fabbricati esistenti al di fuori della zona edificabile. Se si rendesse necessario il prolungamento della condotta per servire una proprietà dove questa manca, è facoltà dell'Azienda di decidere se eseguire il lavoro; in caso affermativo i proprietari sono tenuti a corrispondere all'Azienda per 10 anni consecutivi, oltre alla tassa di abbonamento, un importo pari al 10 % della spesa per il prolungamento.

Se durante il periodo di 10 anni altri interessati richiedono l'erogazione dell'acqua, l'onere suindicato è proporzionalmente ripartito con i nuovi richiedenti o è soppresso.

Art. 8 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio.

Art. 9 Condotte principali

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione ed alimentano le tubazioni di distribuzione. Sono posate, di regola, su area pubblica, fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR comunale, in conformità con il piano generale dell'acquedotto.

Art. 10 Condotte di distribuzione

Sono le condotte posate all'interno della zona da alimentare; ad esse sono collegate le condotte di allacciamento. Le condotte servono allo sviluppo dei terreni da costruzione.

Art. 11 Costruzione delle condotte

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

La loro costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'Azienda che ne è l'unica proprietaria, e che deve rispettare le direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).

Art. 12 Idranti

1. Il Comune, tramite l'Azienda, deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per la posa degli stessi, per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione come pure per altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendio.
2. Gli idranti ed i relativi impianti di adduzione sono messi a disposizione del Corpo Pompieri senza limitazioni e devono essere accessibili in ogni tempo. L'intera riserva d'acqua dei bacini d'accumulo è a disposizione dei pompieri in caso di necessità.
3. L'azienda prende a suo carico il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti; il Comune rifonderà le spese corrispondenti.

Art. 13 Azionamento di idranti e saracinesche

Il diritto di azionare gli idranti, di aprire e chiudere le saracinesche spetta unicamente alle persone autorizzate dall'Azienda.

Art. 14 Utilizzazione della proprietà privata

1. Ogni utente e proprietario deve concedere, su richiesta, il diritto all'Azienda di accedere alla proprietà privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione delle tubazioni, delle saracinesche e degli idranti, comprese le targhette di segnalazione.
2. Questo diritto è da accordare anche per tubazioni che limitano altre proprietà.
3. Restano riservati gli articoli 676 e 742 del CCS.

3. Allacciamenti

Art. 15 Definizione

L'allacciamento raccorda l'impianto interno di una costruzione alla condotta di distribuzione. In casi di provata necessità l'Azienda può accordare anche un raccordo alla condotta principale.

Art. 16 Domanda di allacciamento

1. Per ogni allacciamento deve essere fatta richiesta all'Azienda tramite l'apposito formulario. La domanda dev'essere presentata dal proprietario dello stabile o da un suo rappresentante autorizzato. Con la domanda di allacciamento si dovrà presentare sia una planimetria del fondo che i piani di esecuzione dell'impianto idraulico interno, con l'indicazione del diametro della condotta di allacciamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è condizionato dal rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle condizioni tariffarie.
3. L'Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura d'acqua fintanto che le installazioni e gli apparecchi posati non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali come pure alle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA.

Art. 17 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.

Art. 18 Esecuzione

L'allacciamento, fino e compreso l'apparecchio di misura viene eseguito da installatori concessionari convenzionati con l'Azienda, a spese dell'Utente.

Art. 19 Condizioni tecniche

1. Ogni stabile viene dotato di un proprio allacciamento.
2. L'Azienda può autorizzare, in casi eccezionali, un solo allacciamento per più stabili.
3. Per stabili di grandi dimensioni possono essere eseguiti, in casi particolari, più di un allacciamento.
4. Ogni allacciamento deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione posato, per quanto possibile in area pubblica.
5. L'allacciamento deve soddisfare le caratteristiche richieste dall'Azienda.
6. Gli allacciamenti in PE o simili devono prevedere in parallelo la posa di un nastro di messa a terra con caratteristiche e sezione secondo le norme sugli impianti elettrici emanate dalle aziende elettriche.

Art. 20 Servitù

Le acquisizioni di eventuali servitù a carico di fondi di terzi compete al proprietario dello stabile d'allacciare. Esse sono iscritte a Registro Fondiario a spese dell'avente diritto. Eventuali cambiamenti richiesti dal fondo gravato saranno trattate secondo l'art. 693 del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 21 Proprietà dell'allacciamento

La tubazione di allacciamento, posata sia su sedime pubblico che privato, il dispositivo di interruzione ed il contatore rimangono di proprietà dell'Azienda.

Art. 22 Manutenzione

Gli installatori concessionari convenzionati provvedono alla manutenzione ed alla sostituzione di allacciamenti. Tutte le spese sono a carico del proprietario dello stabile.

Art. 23 Allacciamenti e forniture temporanee

1. La domanda di costruzione di allacciamento temporaneo (cantieri od altro) dev'essere accompagnata dalla planimetria del fondo, con tutte le indicazioni necessarie.
2. L'allacciamento dovrà essere dotato di una valvola di ritenuta.
3. Tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. In casi eccezionali l'Azienda può concedere, per periodi limitati, il prelievo d'acqua dagli idranti, con la posa del contatore.

Art. 24 Messa fuori esercizio

Nel caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'Azienda provvede alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che non venga garantita una riutilizzazione entro 12 mesi.

4. Installazioni Interne

Art. 25 Definizione

L'installazione interna ha inizio dal contatore e dev'essere eseguita a cura e spese dell'Utente.

Art. 26 Esecuzione

1. Il proprietario di uno stabile deve far eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori abilitati dopo la relativa notifica ed autorizzazione.
2. I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni dell'Azienda ed alle "Direttive per l'esecuzione di impianti di acqua potabile" pubblicate dalla SSIGA, e non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.

Art. 27 Collaudo

1. L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio e ne redige relativo protocollo.
2. Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dai regolamenti, l'Azienda potrà rifiutare la fornitura.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore.
4. L'entità della tasse di collaudo è definita dal tariffario.

Art. 28 Controlli

L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore ed alle installazioni per eseguire controlli. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in uno stato di insufficiente manutenzione, il proprietario, su richiesta scritta dell'Azienda deve far eliminare i difetti entro un termine fissato. Qualora lo stesso non provveda in merito, l'Azienda potrà far eseguire i lavori a spese del proprietario dello stabile.

Art. 29 Prescrizioni tecniche

In tutti gli impianti dev'essere posata una valvola di ritenuta subito dopo il contatore ed un rubinetto d'arresto da inserire prima del contatore. Si richiama nuovamente l'applicazione delle direttive SSIGA già citate.

Art. 30 Manutenzione e trasformazioni

1. Il proprietario deve fare tutto il necessario affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

L'Azienda si riserva di imporre trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura. Se entro il termine fissato il proprietario non farà eseguire quanto richiesto, l'Azienda provvederà a spese dello stesso.

Art. 31 Responsabilità dell'Utente e del proprietario

1. L'Utente risponde nei confronti dell'Azienda in seguito a manipolazioni errate, trascuratezza, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni.
2. Il proprietario è responsabile per il comportamento dei suoi locatari o affittuari nonché di tutti coloro che ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 32 Doveri d'informazione

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda.

Art. 33 Impianti di trattamento dell'Acqua

1. Sono autorizzati unicamente gli impianti approvati dall'Ufficio Federale di Sanità.
2. Essi devono essere muniti di valvola di ritenuta che impedirà ogni ritorno d'acqua.
3. Installazioni d'impianti di trattamento è condizionata dalla preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda.

Art. 34 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il proprietario è responsabile di eventuali danni.

5. Fornitura dell'acqua

Art. 35 Modalità di fornitura

1. L'acqua viene fornita in modo continuo, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura dell'acqua ed alla regolarità della pressione.

Additivi aggiunti all'acqua (proprietà, dose e motivi) e cambiamenti di concentrazione o di prodotto vengono pubblicati all'albo.

Art. 36 Limitazioni della fornitura

1. L'Azienda può limitare od interrompere temporaneamente l'erogazione nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore
 - b) impedimento dell'esercizio
 - c) carenza d'acqua
 - d) lavori di manutenzione di riparazione o di ampliamento degli impianti
2. L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni senza comunque assumersi alcuna responsabilità per eventuali conseguenze. In nessun caso accorda risarcimenti o libera l'Utente dai suoi impegni.
3. In caso di scarsità d'acqua, l'erogazione per uso domestico ha la priorità su qualsiasi altra fornitura.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo all'utenza con i mezzi più appropriati.

Art. 37 Uso dell'acqua

L'acqua erogata non può essere destinata ad altri scopi che differiscono con quelli fissati dall'abbonamento. All'Utente, che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso scritto all'Azienda o commette altri abusi, potrà essere sospesa, previo annuncio per iscritto, la fornitura all'interno dello stabile, come all'art. 66 cpv. 4. Resta riservata l'azione civile o penale, a giudizio del Municipio.

Art. 38 Divieto di cessione d'acqua

È vietato all'Utente od al proprietario dell'impianto cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda, come pure eseguire prelievi d'acqua prima del contatore o aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 39 Prelievo abusivo

Chiunque preleva acqua senza autorizzazione è tenuto a risarcire il danno causato all'Azienda. Resta riservata l'azione penale, come all'art. 68 cpv. 3.

Art. 40 Fornitura d'acqua per scopi speciali

1. Gli allacciamenti per piscine, irrigazione di giardini, installazioni di climatizzazione o antincendio (sprinkler o altre) soggiacciono a speciale autorizzazione.
2. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni e di fissare condizioni speciali.

Art. 41 Prelievi di punta anormali

La fornitura di acqua a Utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo può essere sottoposta a particolari condizioni da parte dell'Azienda.

Art. 42 Fornitura d'acqua a Enti pubblici

1. In casi particolari l'Azienda, con l'autorizzazione del Municipio può fornire acqua ad altre Aziende distributrici tramite condotte previste a tale scopo.
2. Modalità per la costruzione degli impianti e condizioni della fornitura devono essere definite da una convenzione.
3. Le tariffe per tali forniture sono decise dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 0,45/mc (comunque non inferiore alle tariffe in uso per le economie domestiche) ed un massimo di fr. 1,50/mc.

6. Abbonamenti

Art. 43 Stipulazione di un abbonamento

1. Con l'esecuzione di ogni allacciamento e la posa di un nuovo contatore inizia un abbonamento.
2. L'Azienda sottoscrive l'abbonamento, tramite la Commissione Amministrativa, con il proprietario dell'immobile o con il suo rappresentante legale. Per le proprietà in condominio il contratto viene concluso con l'amministratore dello stabile, che dispone della delega dei singoli proprietari.

Art. 44 Durata dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata di 1 anno a contare dalla prima scadenza semestrale della relativa taxa di abbonamento. Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà considerato tacitamente rinnovato di semestre in semestre.

Art. 45 Disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento può essere revocato tramite notifica scritta, con un preavviso di almeno 1 mese dalla scadenza semestrale.

Art. 46 Cambiamento di proprietà

I trapassi di proprietà devono essere notificati all'Azienda per iscritto entro il termine di 10 giorni dal precedente e dal nuovo proprietario. In caso di vendita il vecchio proprietario è garante per il mantenimento del contratto d'abbonamento fino alla conclusione del nuovo abbonamento.

Art. 47 Notifica di modifica agli impianti

L'Utente è tenuto ad informare subito l'Azienda di ogni modifica eseguita nel proprio impianto d'acqua.

Art. 48 Condizioni particolari

Gli abbonamenti che presentano un carattere particolare a causa dell'entità o del tipo di fornitura d'acqua, possono fare oggetto di contratti speciali ratificati dal Municipio.

7. Apparecchi di misura

Art. 49 Sistema di misura

Per tutti gli allacciamenti, all'inizio della tubazione interna viene posato un contatore. Il contatore è messo a disposizione dall'Azienda che resta proprietaria dell'apparecchio e ne cura la manutenzione.

L'Utente è tenuto a pagare il noleggio (v. art. 12 tariffario AAP) a dipendenza della portata dello stesso.

Art. 50 Responsabilità dell'abbonato

L'abbonato risponde dei danni al contatore che non possono venire attribuiti alla normale usura (danni del gelo o del fuoco, danni dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento degli apparecchi ecc.)

Nessuna modifica può essere eseguita sul contatore.

Art. 51 Ubicazione e posa

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto dei desideri del proprietario che è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione il posto necessario.
2. Il contatore deve essere posato in un luogo al riparo dal gelo, di regola, fuori dal locale del riscaldamento e dev'essere facilmente accessibile.

Art. 52 Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere montati rubinetti d'interruzione; vanno inoltre rispettate le direttive SSIGA in materia.

Art. 53 Verifica dei contatori

1. L'Azienda procede a sue spese alla revisione periodica dei contatori.
2. Qualora esistesse da parte dell'Utente un motivato dubbio sull'esattezza della misurazione, questi chiederà per iscritto una verifica ufficiale. In tale caso l'Azienda invierà l'apparecchio ad una stazione di taratura ufficiale per un controllo.
3. Nel caso che le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della sua portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 % le spese sono a carico dell'Utente. Nel caso contrario esse andranno a carico dell'Azienda.

Art. 54 Difetti nel funzionamento

Il cattivo funzionamento dei contatori dev'essere tempestivamente comunicato all'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso il consumo sarà stabilito tenendo conto dei valori registrati negli anni precedenti; al massimo 5 anni.

Art. 55 Sotto-contatori

L'Utente può posare dei sotto-contatori, assumendone le spese sia per il loro acquisto che per la posa e la manutenzione. Vanno strettamente osservate le prescrizioni tecniche in materia. L'Azienda ha il diritto ma non l'obbligo di assumere la lettura dei sotto-contatori.

8. Finanziamento

Art. 56 Autonomia finanziaria

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti dell'Azienda devono essere finanziariamente autosufficienti.
2. Il finanziamento avviene con i seguenti mezzi:
 - a) tasse di allacciamento
 - b) tasse di utilizzazione
 1. tassa base
 2. tassa di consumo
 - c) tasse di noleggio contatori
 - d) fatturazioni di prestazioni speciali
 - e) sussidi ufficiali
 - f) altre partecipazioni di terzi
 - g) contributi di miglioria art. 3 cpv 2 LCM

Art. 57 Tasse

Le tasse di allacciamento di utilizzazione e di noleggio dei contatori devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 58 Tassa d'allacciamento

1. La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione è subordinata al pagamento di una tassa intesa quale quota di partecipazione alla costruzione dell'insieme degli impianti.
2. Questa tassa viene applicata non solo ai nuovi immobili ma anche in caso di ampliamenti o modifiche importanti che richiedono la sostituzione dell'allacciamento esistente.
3. L'entità delle tasse di allacciamento è stabilita dal tariffario; l'importo è deciso dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 2 del tariffario AAP.
4. Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente chi è autorizzato costruire lo stabile allacciato, sulla base di un diritto reale o di un contratto.

Art. 59 Tassa d'utilizzazione

1. L'utilizzazione d'acqua potabile è soggetta al pagamento di un contributo composto da una tassa base e di una tassa di consumo stabilita dal Municipio mediante ordinanza nel rispetto dei criteri descritti nel tariffario e secondo i seguenti principi:
 - a) **tassa base**: deve coprire i costi delle infrastrutture (interessi + ammortamenti)
 - b) **tassa d'uso o di consumo**: deve coprire i costi di funzionamento e di gestione dell'Azienda.
2. L'utente è tenuto a pagare l'importo risultante dall'abbonamento anche se non è stata consumata acqua.
3. Il debitore della tassa di utilizzazione è l'Abbonato.

Art. 60 Condotte principali e di distribuzione

Le spese per la posa delle condotte principali sono, di regola, a carico dell'Azienda. In casi particolari i singoli Utenti interessati possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per le condotte di distribuzione.

Art. 61 Costi di allacciamenti

I costi della condotta di allacciamento, della saracinesca d'interruzione e rete di distribuzione sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 62 Determinazione dei costi

Il materiale e la manodopera saranno fatturati tenendo conto della fatturazione a regia prevista dall'ASSOCIAZIONE PADRONALE SVIZZERA LATTONIERI ED INSTALLATORI sezione Ticino.

Art. 63 Prestazioni speciali

Il Comune versa all'Azienda un adeguato contributo per prestazioni speciali quali la fornitura d'acqua per fontane e lavatoi, il lavaggio delle strade, delle fognature, ecc.

9. Fatturazione, incasso e cauzioni

Art. 64 Fatturazione

1. Le tasse di utilizzazione vengono fatturate all'Abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
2. Il consumo effettivo dell'acqua viene accertato mediante lettura del contatore.
3. L'Azienda può consegnare una apposita cartolina all'Utenza invitandola a scrivere il valore indicato dal contatore e ritornarla entro una data fissata.
4. L'Azienda si riserva il diritto di chiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo.
5. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio.

Art. 65 Emissione fatture ed incassi

L'Azienda emette un'unica fattura per immobile. L'eventuale ripartizione interna per appartamenti dovrà essere fatta dal proprietario degli stessi.

Art. 66 Procedure d'incasso

1. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato sulla fattura l'Azienda invierà all'Abbonato un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 10 giorni.
2. Scaduto questo termine, l'incasso avverrà per via esecutiva con l'addebito degli interessi di mora e di tutte le altre spese.
3. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF
4. L'Azienda si riserva il diritto di interrompere la fornitura d'acqua, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 67 Cauzioni

1. L'Azienda può richiedere un deposito a titolo di cauzione alle seguenti categorie di Abbonati:
 - a) Ditte che operano nel commercio e nell'industria; società in nome collettivo, in accomandita, società per azioni o società per azioni a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
 - b) Persone che hanno il loro domicilio fuori dal Canton Ticino.
 - c) Tutti coloro che sono notoriamente insolventi o sussistono dubbi sulla loro solvibilità
 - d) Chi è in mora con i pagamenti di fatture dell'Azienda.
2. Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del prevedibile consumo annuale dell'interessato.
3. La cauzione può essere prestata mediante deposito in contanti, garanzia bancaria con vincolo solidale.
4. Se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito, l'Azienda può rifiutare l'erogazione; resta riservato quanto fissato al punto 4 dell'art. 66.

10. Infrazioni, sanzioni, contestazioni e procedura

Art. 68 Contravvenzioni

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è punito con la multa fino a fr. 10'000.-- a giudizio del Municipio. La procedura è regolata dagli articoli 147 e 148 LOC.
2. Nei casi particolarmente gravi, in situazioni che potrebbero compromettere la potabilità dell'acqua e la sicurezza degli impianti, l'Azienda può sospendere l'erogazione d'acqua ad uno stabile fintanto che il pericolo d'inquinamento sia cessato.
3. Restano riservate le disposizioni penali.

Art. 69 Contestazioni e procedure

1. Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni del Municipio, eccettuate quelle relative alle multe, è dato reclamo al Dipartimento delle Istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale d'Igiene per le contestazioni di ordine tecnico.

11. Disposizioni transitorie e finali

Art. 70 Convenzioni vigenti

Le concessioni e le convenzioni attualmente vigenti restano valide fino alla loro scadenza ed alle condizioni da esse stabilite. Dopo la loro scadenza, se rinnovate, dovranno essere adeguate al presente Regolamento.

Art. 71 Concessioni per installatori

La concessione viene accordata, anno per anno, dietro il pagamento di una tassa la cui entità è fissata nel tariffario (art. 16).

Art. 72 Tariffe e tasse

Vedere tariffario AAP allegato.

Art. 73 Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla il Regolamento Azienda Acqua Potabile per la concessione di acqua del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 74 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del dipartimento da esso delegato.

Approvato dal Consiglio comunale in data 04.05.1998

Approvato dalla Sezione enti locali, per delega del Consiglio di Stato, in data 20.07.1998

TARIFFARIO AZIENDA ACQUA POTABILE

1. Tassa di allacciamento

Art. 1 Concetto e scopo

La tassa di allacciamento è richiesta per la messa a disposizione del servizio secondo il Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago (in seguito detta Azienda). Lo scopo di questa tassa è la copertura parziale dei costi di investimento degli impianti dell'Azienda. In tale senso essa supplisce all'incasso dei contributi di miglioria.

Art. 2 Tassa per nuove costruzioni

La tassa richiesta per l'allacciamento di nuove costruzioni è calcolata in base al volume SIA del fabbricato secondo la tabella seguente:

				minimo fr. / mc	massimo fr. / mc
a) fino a mc	800			0.60	1.00
b) da mc	801	a mc	1600	0.80	1.20
c) da mc	1601	a mc	3200	1.10	1.50
d) da mc	3201	a mc	6400	1.50	1.90
e) oltre mc	6401			1.80	2.10

In base alla proposta della Commissione amministratrice, il Municipio fissa annualmente l'ammontare della tassa per mc entro i limiti sopra indicati, tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Azienda.

Disposizioni particolari:

Impianti di condizionamento termico (di locali o d'uso industriale). Il loro allacciamento necessita di una autorizzazione da parte dell'Azienda.

Art. 3 Ampliamento e riattazioni di costruzioni esistenti

In caso di ampliamento di una costruzione esistente, la tassa di allacciamento è calcolata applicando le tariffe dell'art. 2 sul volume SIA aggiunto.

Per la riattazione di costruzioni esistenti (rustici compresi), si applicano le tariffe dell'art. 2. Nel caso in cui tali costruzioni siano già allacciate, allora le tariffe sono ridotte del 50 %.

Art. 4 Orti, giardini, campi e impianti d'irrigazione

La tassa di allacciamento è calcolata secondo il diametro dei tubi, cioè:

a) Ø ¾ "	fr. 70.--
b) Ø 1 "	fr. 130.--
c) Ø 1 1/4 "	fr. 180.--

Art. 5 Casi speciali

La commissione amministratrice dell'Azienda decide l'ammontare della tassa nei casi speciali non contemplati negli articoli precedenti.

